



COMUNE DI CASIER
(Provincia di Treviso)

***REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO
DI ATTREZZATURE DEL COMUNE IN
OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI
POPOLARI RICORRENTI ANNUALMENTE***

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 45 del 05/08/1998

a cura dell'Ufficio Lavori Pubblici

Art. 1

Il presente atto regola l'uso di attrezzature (palco, sedie, impianto microfonico, transenne, ecc.) del Comune in occasione di manifestazioni popolari ricorrenti patrocinate o meno dal Comune di Casier.

Art. 2

Le attrezzature comunali possono essere concesse previa richiesta scritta diretta al Sindaco che deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data fissata per la manifestazione da Enti Pubblici, Associazioni o Privati che occasionalmente promuovono iniziative di cui all'art. 1.

Art. 3

Le attrezzature vengono concesse in uso tramite determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. previo parere favorevole della Giunta Comunale nel rispetto dei seguenti principi:

- data di presentazione della richiesta;
- importanza della iniziativa.

Art. 4

La concessione di attrezzature da parte dell'Amministrazione Comunale ai promotori della manifestazione è soggetta al versamento di un deposito cauzionale e di un canone d'uso determinato annualmente dalla Giunta Comunale in base anche al tipo di attrezzatura concessa in uso.

La cauzione sarà incamerata dal Comune in caso di danni o mancata restituzione di parte delle attrezzature salvo eventuali maggiori danni subiti.

Con la concessione del patrocinio alla manifestazione da parte del Comune, la Giunta potrà determinare la riduzione al 50% della tariffa d'uso escluse le competenze alla ditta specializzata di cui all'art. 9 e, in caso di manifestazioni di particolare rilevanza sociale anche la gratuità dell'utilizzo.

Art. 5

L'Amministrazione Comunale fornirà il trasporto dell'attrezzatura e l'assistenza di personale comunale, al montaggio e smontaggio delle attrezzature di cui all'art. 1.

Rimane a carico del concessionario, in base alla attrezzatura richiesta in uso, mettere a disposizione per il montaggio e lo smontaggio della stessa il numero di persone richiesto dal Responsabile Servizio LL.PP..

Art. 6

E' fatto obbligo agli organizzatori di tutte le manifestazioni di farsi carico di assicurare che l'area e /o l'ambiente occupati si trovino nelle medesime condizioni in cui versavano all'inizio della manifestazione.

Art. 7

Il concessionario è responsabile di ogni qualsiasi danno arrecato alle attrezzature da parte degli utenti e del pubblico presente alla manifestazione e di eventuali ammanchi e smarrimenti di parti delle attrezzature dal momento della consegna al momento del ritiro.

Art. 8

Il concessionario dell'attrezzatura non può in nessun modo concedere a terzi l'utilizzo delle attrezzature concesse in suo uso.

Art. 9

Il concessionario dell'impianto microfonico per l'installazione , lo smontaggio ed il funzionamento dello stesso dovrà rivolgersi a ditta specializzata e che goda della fiducia dell'Amministrazione Comunale con onere a carico del concessionario stesso.

La concessione è subordinata alla comunicazione del nominativo della ditta al responsabile servizio LL.PP. che dovrà esprimere il proprio gradimento o meno.

Art. 10

La restituzione del deposito cauzionale avverrà a seguito dell'avvenuto benestare da parte del Responsabile Servizi LL.PP. e, nel caso di utilizzo dell'impianto microfonico, anche da parte della Ditta che ha provveduto all'installazione ed allo smontaggio dell'impianto stesso.

Art. 11

Per quanto non contemplato nel presente atto, l'Amministrazione Comunale può emanare temporanee norme o disposizioni transitorie ogni qualvolta sia ritenuto necessario ed opportuno.